



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo

Caterina Capegliota

Member of
INTEGRA INTERNATIONAL®
Your Global Advantage
Association of Independent
Business & Tax Consultants, Auditors, Accountants

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com

News per i clienti dello studio

N. 7

31 Gennaio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

E' tempo di controllo dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l'inizio del nuovo anno, è tempo di controllare i limiti **che consentono l'applicazione del regime di contabilità semplificata per imprese**, di cui all'art. 18 del DPR 600/73. Innanzitutto, si ricorda che la Legge di Bilancio 2023 ha **incrementato i limiti che consentono l'applicazione del regime di contabilità semplificata per imprese**, di cui all'art. 18 del DPR 600/73. A decorrere dal 2023, **detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi**, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, **non siano superiori a:** i) **500.000,00 euro**, per le imprese aventi per **oggetto prestazioni di servizi** (limite previgente pari a 400.000,00 euro); ii) **800.000,00 euro**, per le imprese **aventi per oggetto altre attività** (limite previgente pari a 700.000,00 euro). I già menzionati limiti **devono essere computati**

tenendo conto dei ricavi che sono: i) "**percepiti in un intero anno**" (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, **occorre anche procedere al ragguglio ad anno**); ii) "**conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico**". Quest'ultimo criterio è utilizzato **solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato**; in tutti gli altri casi, **i ricavi sono considerati in base al principio di cassa**. Il controllo **non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni**, i quali adottano "naturalmente" **il regime di contabilità semplificata** (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), **indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti** (art. 3 co. 2 del DPR 695/96). Quanto sopra esplica effetti **anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA**, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

Premessa

L'art. 1 co. 276 della L. 29.12.2022 n. 197 (pubblicata sulla G.U. 29.12.2022 n. 303) ha **elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata**, di cui all'art. 18 del DPR 600/73. Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

Osserva

La predetta modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di **contabilità semplificata** (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti (art. 3 co. 2 del DPR 695/96).

Ambito soggettivo

Il regime semplificato è applicabile da:

- **imprese individuali** (le quali, ove ne ricorrano le condizioni, possono alternativamente utilizzare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014);
- **snc, sas e soggetti equiparati** ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- **enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente**;
- **trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente**.

Limiti di ricavi

Per i predetti soggetti **la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale se i ricavi**, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, **non superano**:

- ✓ **500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi** (il limite previgente era 400.000,00 euro);

- ✓ **800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività** (il limite previgente era 700.000,00 euro).

Osserva

I limiti devono **essere computati tenendo conto** dei **ricavi** che sono:

- **"percepiti in un intero anno"** (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguglio ad anno);
- **"conseguiti nell'ultimo anno di applicazione** dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico.

Quest'ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, **i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.**

Il controllo di inizio anno

Sulla base di quanto sopra spiegato, **per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2024, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2023, è stato o meno superato il limite di 500.000,00 o 800.000,00 euro di ricavi.**

Osserva

Soltanto **se in tale anno hanno percepito** o conseguito ricavi di ammontare **non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2024.**

Liquidazione trimestrale IVA

Le soglie esplicano effetti anche sui **limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA**, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

Osserva

Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, infatti, *"i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata"*. La disposizione era stata introdotta proprio per **porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette generata** dall'art. 7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 che, nell'incrementare i limiti per l'utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l'art. 18 del DPR 600/73 e non anche l'art. 7 del DPR 542/99.

Come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 13.2.2012 n. 15, tramite la disposizione **i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette.**

Osserva

Resta fermo che il parametro cui **fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d'affari.**

Ne consegue che **la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA è riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti